COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MASSIMO PACETTI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Labriola ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (612);

Scovacricchi e Romita: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (400);

Contu e Roich: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (515);

Fincato: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (564);

Patria ed altri: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (575);

Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1098);

Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1100);

Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana (1101);

Zangheri ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1111);

PAG.

Tealdi: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (1865);

Cristoni ed altri: Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane (1954);

Loi e Columbu: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (2059);

Bertoli e Soddu: Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori (2074);

Sarti e Tealdi: Tutela delle minoranze etnico-linguistiche (4391) 3

Labriola Silvano, *Presidente* (gruppo PSI), *Relatore* 3, 10, 12, 13, 14

Pacetti Massimo, *Presidente* 8, 9, 10

Barbera Augusto (gruppo comunista-PDS) .. 12

Del Pennino Antonio (gruppo repubblicano) 10

Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS) . 12

Franchi Franco (gruppo MSI-destra nazionale) 8

Lanzinger Gianni (gruppo verde) 10, 12

Pazzaglia Alfredo (gruppo MSI-destra nazionale) 8, 9, 10, 13, 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,10.

MARIO FRASSON, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione degli articoli delle proposte di legge Labriola ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (612); Scovacricchi e Romita: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (400); Contu e Roich: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (515); Fincato: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (564); Patria ed altri: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (575); Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1098); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1100); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana (1101); Zangheri ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1111); Tealdi: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (1865); Cristoni ed altri: Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane (1954); Loi e Columbu: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (2059); Bertoli e Soddu: Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori (2074); Sarti e Tealdi: Tutela delle minoranze etnico-linguistiche (4391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione degli articoli delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Labriola ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Scovacricchi e Romita: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Contu e Roich: « Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica »; Fincato: « Norme per la tutela delle minoranze linguistiche »; Patria ed altri: « Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali »; Russo Franco ed altri: « Norme in materia di minoranze linguistiche »; Russo Franco ed altri: « Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda »; Russo Franco ed altri: « Norme per la tutela della minoranza linquistica friulana »; Zangheri ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Tealdi: « Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali »; Cristoni ed altri: « Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane »; Loi e Columbu: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna »; Bertoli e Soddu: « Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori »; Sarti e Tealdi: « Tutela delle minoranze etnico-linguistiche ».

Ricordo che nella seduta di venerdì 11 ottobre 1991 si è conclusa la discussione sulle linee generali con la replica del relatore.

Passiamo all'esame degli articoli delle proposte di legge. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Poli Bortone, Viviani.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Le regioni possono tutelare le lingue locali e i dialetti.

1. 2.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Poli Bortone, Viviani.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. La Repubblica tutela le parlate locali.

1. 3.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi. Viviani.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

La Repubblica tutela le lingue locali, dialetti compresi.

1. 4.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Poli Bortone, Viviani.

Sopprimere il comma 1.

1. 5.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi, Viviani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Repubblica tutela le tradizioni culturali delle minoranze etniche e la loro parlata sempre che internazionalmente sia riconosciuta come lingua.

1. 6.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ambito territoriale nel quale si applica la tutela delle parlate locali prevista dalla presente legge è delimitato con legge regionale d'iniziativa popolare.

1. 7.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Nania.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Repubblica tutela la cultura e le lingue delle minoranze etniche del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

1. 8.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi. Viviani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Repubblica tutela le culture e le lingue delle minoranze etniche del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia-Giulia.

1. 47.

Del Pennino, De Carolis.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole la lingua e la cultura, *con le seguenti* le parlate e la cultura.

1. 9.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi, Viviani.

Al comma 1, sopprimere le parole la lingua e.

1. 48.

Del Pennino, De Carolis.

Al comma 1, sopprimere le parole la lingua e.

1. 10.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Tassi, Nania.

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola lingua *con la seguente:* parlata.

1. 11.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Del Donno.

Al comma 1, sopprimere le parole e la cultura.

1. 12.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, sostituire le parole la cultura delle popolazioni di origine *con le seguenti* la cultura delle minoranze di origine.

1. 13.

Berselli, Pazzaglia, Franchi.

Al comma 1, sostituire le parole la cultura delle popolazioni di origine *con le seguenti* la cultura dei gruppi etnici di origine.

1. 14.

Berselli, Pazzaglia, Franchi.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano *con le seguenti* delle minoranze etniche.

1. 16.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Caradonna, Maceratini.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano *con le seguenti* delle minoranze etniche.

1. 17.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Del Donno.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano *con le seguenti* delle popolazioni che sono state definite minoranze etniche nei trattati di pace con gli stati confinanti.

1. 18.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano *con le seguenti* delle minoranze etniche nelle località in cui costituiscono almeno il 30 per cento della popolazione residente nel comune.

1. 19.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1 sostituire le parole da delle popolazioni *sino alla fine del comma con le seguenti* delle minoranze linguistiche rappresentanti almeno il 25 per cento della popolazione residente nel comune.

1. 46.

Camber.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine *con le seguenti* degli abitanti nei comuni dello Stato di origine.

1. 15.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Maceratini.

Al comma 1, sostituire le parole di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara *con le seguenti* delle popolazioni che si trovano ai confini dello Stato e parlano comunemente la lingua dello Stato confinante.

1. 20.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Tassi, Matteoli.

Al comma 1, sopprimere la parola albanese.

1. 21.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassa. Del Donno.

Al comma 1, sopprimere la parola albanese.

1. 22.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Baghino, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sopprimere la parola catalana.

1. 23.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Del Donno, Fini.

Al comma 1, sopprimere la parola germanica.

1. 24.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Colucci Gaetano, Maceratini.

Al comma 1, sopprimere la parola greca.

1. 25.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1, sopprimere le parole slava e zingara.

1. 26.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Del Donno.

Al comma 1, sopprimere la parola slava.

1. 27.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Matteoli, Baghino.

Al comma 1, sopprimere la parola slava.

1. 45.

Camber.

Al comma 1, sopprimere la parola zingara.

1. 28.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Nania, Parigi, Parlato.

Al comma 1, sopprimere le parole e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

1. 29.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Del Donno.

Al comma 1, sopprimere le parole e di quelle parlanti ladino.

1. 30.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Poli Bortone, Matteoli.

Al comma 1, sopprimere le parole il ladino.

1. 31.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Al comma 1, dopo le parole parlanti il ladino *aggiungere le seguenti* il francese.

1. 47.

Fachin Schiavi, Pascolat, Bertoli, Ferrandi, Renzulli.

Al comma 1, sopprimere le parole il franco-provenzale.

1. 32.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1, sopprimere le parole e l'occitano.

1. 33.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole e tutte le altre lingue locali, compresi i dialetti.

1. 34.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole il friulano e il sardo nonché tutte le lingue locali, dialetti tutti compresi *e conseguentemente sopprimere il comma 2.*

1. 35.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Sopprimere il comma 2.

1. 36.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Sopprimere il comma 2.

1. 49.

Del Pennino, De Carolis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica tutela la cultura locale.

1. 51.

Del Pennino, De Carolis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica tutela altresì la cultura e le tradizioni delle popolazioni delle singole regioni italiane.

1. 37.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Al comma 2, sopprimere le parole la lingua e.

1. 50.

Del Pennino, De Carolis.

Al comma 2 sostituire le parole delle popolazioni friulane e sarde *con le seguenti* del Friuli e della Sardegna.

1. 38.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tremaglia, Valensise.

Al comma 2, sopprimere le parole le popolazioni *e conseguentemente sostituire le parole* friulane e sarde *con le seguenti:* friulana e sarda.

1. 39.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Del Donno, Tassi.

Al comma 2, sostituire le parole e la cultura delle popolazioni friulane *con le seguenti:* e la cultura delle popolazioni del Friuli, nella Carnia e.

1. 44.

Camber.

Al comma 2, sopprimere le parole friulane e.

1. 40.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Nania.

Al comma 2, sopprimere le parole e sarde.

1. 41.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Nania.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole nel rispetto dei diversi dialetti esistenti.

1. 42.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Valensise, Tremaglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole quale parte inscindibile della tradizione del popolo italiano.

1. 43.

Berselli, Pazzaglia, Franchi.

FRANCO FRANCHI. Intervenendo sull'articolo 1, non intendo riaprire il discorso già svolto in sede di discussione sulle linee generali dei progetti di legge, anche se l'articolo 1 si presta particolarmente ad affrontare nel complesso la tematica della tutela delle minoranze linguistiche.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MASSIMO PACETTI

FRANCO FRANCHI. Se poi concentriamo il contenuto del provvedimento nelle poche righe dell'articolo 1, comprendiamo ancor meglio l'assurdità di un disegno che scopre ed inventa tutele laddove non ve ne è alcun bisogno.

Signor presidente, desidero farle notare che non è presente un rappresentante del Governo, benché la nostra Commissione sia riunita in sede redigente.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, cercheremo di rintracciare un rappresentante del Governo anche se comunque, a norma di regolamento, la sua presenza non è obbligatoria per proseguire i nostri lavori.

ALFREDO PAZZAGLIA. Alla sede redigente si applicano le stesse norme della sede legislativa !

PRESIDENTE. L'articolo 37, comma 2, del regolamento così recita: « Alle sedute delle Commissioni in sede legislativa

deve partecipare un rappresentante del Governo ». La presenza di un rappresentante del Governo è dunque richiesta solo per le sedute delle Commissioni in sede legislativa. Ricordo, inoltre, che in sede redigente non è prevista neppure la facoltà del Governo di richiedere la rimessione all'Assemblea dei progetti di legge.

ALFREDO PAZZAGLIA. Intervenendo per un richiamo al regolamento, desidero sottolineare che l'articolo 96, comma 4, del regolamento dispone che alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme concernenti la discussione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, benché non fossi presente, mi riferiscono che già nel corso di una precedente seduta è stata affrontata e risolta la medesima questione. Faccio inoltre notare che la disposizione citata dall'onorevole Pazzaglia rinvia all'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo; l'articolo 94, comma 1, rinvia a sua volta alle norme del capo XVII relativo all'esame in Assemblea e non al ricordato articolo 37, comma 2. Ritengo pertanto che la Commissione possa procedere oltre nella discussione.

ALFREDO PAZZAGLIA. L'articolo 96, comma 4, del regolamento richiama le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo: quindi, soltanto la norma dell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 94 riguarda esclusivamente la sede legislativa, e non quella redigente. Alla discussione in sede redigente non si applicano pertanto solo le norme, dettate per la sede legislativa, relative alle ipotesi in cui la Commissione procedente non ritenga di aderire ad un parere « rinforzato ». Tutte le altre norme relative alla sede legislativa si applicano alla sede redigente, per evidenti ragioni di necessità. Se il presidente della Commissione non è d'accordo con me, lo prego di consultare la Presidenza della Camera.

Stiamo esaminando gli articoli ed il complesso degli emendamenti ad essi riferiti, per cui dobbiamo conoscere il parere del Governo al riguardo: non possiamo infatti deliberare sugli articoli – ricordo che siamo sostanzialmente noi a deliberare, e non l'Assemblea – se il Governo non esprime il proprio parere sulle singole norme. Sono sempre mortificato quando devo insistere, anche perché posso sbagliare, ma ritengo di avere perfettamente ragione in questo caso. Non si può, a mio avviso, procedere nella deliberazione e nella discussione che la precede senza un rappresentante del Governo, che deve ascoltare quello che viene sostenuto da parte nostra in questa sede.

Poiché non abbiamo la possibilità di discutere gli articoli separatamente dagli emendamenti, il Governo deve assistere alla discussione sui singoli articoli anche per conoscere le tesi che si presentano in ordine agli emendamenti. Ritengo pertanto che non si possa prescindere dalla presenza di un rappresentante del Governo. Chiedo di conseguenza, a questo punto, che venga consultata la Presidenza della Camera, anche perché sono sufficienti pochi minuti a tal fine.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, le riconfermo la mia interpretazione in proposito. Quanto alla richiesta di consultare la Presidenza della Camera, ritengo che ciò non sia necessario poiché lo stesso onorevole Pazzaglia ha già posto la medesima questione nella seduta dello scorso 8 ottobre 1991, dopo la quale la discussione è proseguita il venerdì successivo senza che la questione fosse più sollevata.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non sugli articoli, signor presidente !

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione Labriola ha già fatto presente all'onorevole Pazzaglia che non è necessaria la presenza di un rappresentante del Governo nella sede redigente.

ALFREDO PAZZAGLIA. Il presidente Labriola non mi ha convinto.

ANTONIO DEL PENNINO. Intervengo per un richiamo al regolamento. Mi rifaccio a quanto lei, signor presidente, ci ha letto. Il quarto comma dell'articolo 96 del regolamento recita: « Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo ». Ora, signor presidente, il primo comma dell'articolo 94 recita: « La Commissione in sede legislativa » – e si tratta di una norma che si applica alla Commissione in sede redigente – « udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione ed approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea ». Le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea esplicitamente prevedono che il Governo esprima il suo parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Quindi, è impossibile, proprio con riferimento all'articolo del regolamento che lei, signor presidente, ci ha ricordato, non avere la presenza del Governo durante la discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Al fine di interpellare la Presidenza della Camera in ordine alla questione posta dai deputati Pazzaglia e Del Pennino, e di fugare così ogni motivo di dubbio, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,25.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i deputati Pazzaglia e Del Pennino hanno formulato un richiamo al regolamento sostenendo la indispensabilità della presenza del Governo alle sedute della Commissione in sede redigente. Il presidente di turno, onorevole Pacetti, ha ritenuto di investire della questione regolamentare la Presidenza della Camera, che però si è riservata di fornire su di essa una risposta definitiva.

Di fronte al fatto che la Presidenza della Camera si riserva di esprimere una pronuncia definitiva e al fatto che, se non ricordo male, il tema è stato già affrontato in una precedente seduta e che allora il presidente non ritenne di accogliere il richiamo al regolamento, ritengo che la Commissione possa procedere alla discussione di carattere generale sull'articolo 1, con la riserva di tornare sulla questione quando si passerà alla fase successiva dell'esame degli emendamenti.

ALFREDO PAZZAGLIA. Nel corso della discussione esprimerò un mio parere su questa vicenda affinché non si chiuda.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, con le precisazioni che ho fatto, è conclusa.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non intendo riaprirla, ma auspico che il Presidente della Camera esprima quanto prima il suo parere.

GIANNI LANZINGER. Signor presidente, noi del gruppo verde crediamo di poter concentrare alcune riflessioni di ordine generale, non generiche, sull'articolo 1, ricapitolando le ragioni della nostra decisa affermazione di sostegno a questa legge.

Il testo in discussione non è la nostra proposta di legge; probabilmente, avremmo richiesto un maggiore radicamento della tutela, una maggiore espansione della garanzia delle minoranze ed alcune precisazioni di carattere scientifico-culturale che mi pare in questo testo non vi siano e che ci riserviamo di esaminare via via che procederemo alla discussione dei singoli articoli.

In sede di premessa, rilevo che dobbiamo lamentare l'uso, sarei tentato di dire l'abuso, torrentizio di proposte emendative che un gruppo parlamentare fa a scopo dilatorio o per ostacolare l'*iter* di queste proposte di legge. Tale attività, del tutto legittima formalmente, di fatto però a quale conseguenza porta ? Pongo questo

interrogativo alla riflessione di tutti i colleghi e soprattutto di quelli che ricorrono ad un certo uso dello strumento parlamentare dell'emendamento. Porta alla conseguenza che inevitabilmente viene compresso il diritto di parola, il diritto di miglioramento del testo, in sostanza il diritto di fare politica degli altri gruppi parlamentari, costretti ad appiattirsi su un testo di legge che potrebbe, con il concorso di tutti, essere migliorato, anche nella direzione che auspicano i colleghi che stanno svolgendo l'azione ostruzionistica. Su questo argomento, però, non mi dilungo.

Come lei sostiene nella sua relazione, signor presidente, questa legge proviene da lontano. In una materia come questa, dove esiste un andamento biologico attinente ad un corpo vivo, quello della società italiana, delle minoranze e delle diverse articolazioni linguistiche, il tempo non giova al ringiovanimento. È una regola ferrea della biologia, ma è così anche per questa legge, che risente del tempo trascorso dalla data della sua presentazione.

Ricordo che la relazione di accompagnamento della proposta di legge fu scritta dall'onorevole Loris Fortuna; e si tratta di una relazione infarcita di passaggi letterari che forse oggi non resistono ad un serio vaglio di carattere scientifico e giuridico.

La letteratura non guasta, ma non bisogna eccedere perché stiamo compiendo un'opera di rigorosa applicazione del precetto costituzionale.

Credo sia fondamentale sottolineare – tanto più nei confronti dei colleghi che nutrono dubbi in proposito – come l'articolo 6 della Costituzione, secondo cui « la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche », non rappresenti un'affermazione programmatica di mero principio; al contrario, è una disposizione normativa che consente al legislatore di dichiararsi inadempiente, e al giudice – negli atti in cui può intervenire – di applicare la Costituzione. Purtroppo però la mancanza di una cultura delle minoranze, del pluralismo linguistico e delle diversità ha inibito l'attenzione della magistratura su tale precetto in grado di costituire un parametro di controllo dell'amministrazione e della condotta dei cittadini.

Signor presidente, pur apprezzando il richiamo alle decisioni dei costituenti, è doveroso sottolineare come esso sia stato caratterizzato da una sorta di improvvisazione rispetto all'esigenza di tutela delle minoranze linguistiche: in proposito, vorrei citare l'esperienza dell'Ossola, da cui è scaturita la carta dei diritti delle minoranze e delle comunità autonome, sostenuta dal Codignola in sede di Assemblea costituente e della quale persiste una traccia visibile nell'articolo 6 della Costituzione.

Esiste, quindi, un ascendente storico-giuridico di sicuro valore per tutelare, come cardine della Repubblica, l'autonomia della gente, delle persone, delle comunità. D'altra parte, non possiamo pensare soltanto a noi, né dobbiamo considerare soltanto « casa nostra » in quanto vigono regole – grazie a Dio ! – di equiparazione e di omogeneità giuridica e civile scaturenti da taluni strumenti internazionali che non devono tanto condizionarci quanto ispirarci, posto che si sono registrati quarant'anni di inadempienza del precetto dell'articolo 6.

Gli strumenti ai quali dobbiamo far riferimento sono innanzitutto le convenzioni internazionali. Non si può sottacere che le minoranze hanno uno *status*, attribuito non alla collettività, ma all'individuo appartenente alla minoranza linguistica ed etnica, che garantisce al singolo il diritto alla giustizia, il cui esercizio è già oggi ammesso – anche in assenza di questa legge – dinnanzi agli organi internazionali, come è dimostrato anche dagli approfonditi studi eseguiti da Natalino Ronzitti.

Del resto, la decretazione dell'ONU risalente al 1946 riveste una notevole importanza per comprendere come sia necessario adempiere non solo alla luce del dettame costituzionale, ma anche del diritto internazionale consuetudinario.

Un altro parametro da tenere presente è costituito dall'Europa. Alcuni colleghi

temono che la tutela delle minoranze linguistiche rappresenti una compressione della lingua maggioritaria: non è così, perché l'Europa non può che essere costituita dall'aggregazione di diverse culture, lingue, etnie e popolazioni rispetto alle quali in nessun modo vanno persi il valore e l'entità. È evidente che il richiamo ad una Europa non degli Stati, ma dei cittadini inevitabilmente ci sollecita a compiere questo atto, peraltro coerente con il processo di unificazione europea. Ciò è tanto più vero se si considera la risoluzione adottata dal Consiglio d'Europa nel 1981 che invitava i singoli Stati a promuovere la cultura delle minoranze linguistiche, la cui diffusione costituisce l'elemento fondamentale di coesione per la circolazione della cultura in Europa. Credo che questo fattore non solo suggerisca l'assunzione di atteggiamenti non separatisti, non scissionisti, ma anzi sia uno degli argomenti fondamentali in base al quale la minoranza linguistica tedesca in Alto Adige ha il diritto ed il dovere di avere e ricevere fiducia rispetto ad un'ipotesi di convivenza caratterizzata dall'isolamento, dall'autoaccerchiamento e dal provincialismo.

Signor presidente, sono convinto che la formulazione dell'articolo 1 risenta di una terminologia di mediazione. È palese la richiesta di riconoscimento della specificità e della tutela (sia essa soggettiva o di gruppo) delle minoranze linguistico-culturali che utilizzano lingue minori come i dialetti o i vernacoli. Si tratta di qualcosa di più della semplice dialettizzazione, o meglio del decadimento della lingua italiana; è qualcosa che ha a che vedere con una grande produzione letteraria, per esempio il veneto di Goldoni. Sono cioè rivendicazioni che non devono essere escluse dal riconoscimento, sia pur con limiti diversi da quelli stabiliti per le comunità principali, ossia per quelle che storicamente sono indipendenti sotto il profilo culturale e semantico.

AUGUSTO BARBERA. Signor presidente, ho scoperto che l'onorevole Ferrara fa parte della minoranza linguistica osco-atellana.

GIOVANNI FERRARA. Il presidente lo sa perfettamente.

GIANNI LANZINGER. Mi intratterrò anche sulla minoranza osco-atellana.

PRESIDENTE. Onorevole Lanzinger, non si faccia irretire da questi argomenti.

GIANNI LANZINGER. Signor presidente, è comunque una rete gradevole.

Sarebbe fallace – e lo dico rivolgendomi a chi avverte diffidenza o inquietudine rispetto a questa novità, perché tale è – ritenere che la tutela delle minoranze linguistiche (ossia la specificità, il che significa anche considerare la toponomastica) rappresenti una perdita per la lingua dominante. Al contrario, si tratta di un riconoscimento di valori della nostra cultura e delle nostre radici. Se fossero state rigorosamente conservate e salvaguardate nella propria dinamica vitale certe espressioni osco-atellane (care al collega Ferrara), avremmo acquisito una tradizione di antichissimi scenari culturali e linguistici, rappresentanti le basi dell'Italia, costituita di tanti brani differenti nella cui diversità si individua la ricchezza di un paese.

Mi domando che significato abbia la traduzione – un termine, questo, da me utilizzato in precedenza – della toponomastica (la cui origine latina è trasparente, salvo poi un passaggio nella cultura tedesca) nel cosiddetto italiano, laddove in realtà quest'ultimo non traduce ma sovrappone – con un atto di forza che comporta conseguenze laceranti tra le popolazioni – un termine che nulla ha a che vedere con la tradizione anticamente latina che si afferma retoricamente di voler ricostituire. Ho citato questo esempio perché ritengo importante affermare una sensibilità idonea a tutelare anche altre componenti linguistico-culturali non contemplate nel provvedimento.

Credo quindi che, se da un lato sarà possibile svolgere un buon lavoro, fornendo risposte alle aspettative manifestate nel settore, dall'altro non sia possibile rinviare ulteriormente nel tempo tali

risposte. Dobbiamo convincerci, infatti, che il passare del tempo rappresenta un elemento di terribile dilapidazione rispetto alla difficile conservazione della diversità.

Registriamo, infatti, la scomparsa di linguaggi, di cultura, di immaginario collettivo e, quindi, di identità locali, legata al divenire delle generazioni ed al mancato sostegno nei confronti delle minoranze, oltreché alla capacità pervasiva ed omologatrice del principale mezzo di comunicazione moderno; mi riferisco al linguaggio della televisione, ma anche alla scuola, che non educa alla differenza, nonché al linguaggio della burocrazia ed agli obblighi posti in essere nei confronti del pubblico impiego.

Ritengo che con questa legge si possa agevolare un importante riconoscimento del diritto del debole, che potrebbe finalmente trovare una consistente ragione di forza. Va considerato, infatti, che il riconoscimento e la tutela del debole rappresentano un elemento di fortificazione della cultura dominante nel nostro paese.

Al di là di quanto disposto dall'articolo 1 e dalle successive norme contenute nel testo in esame, mi sembra invece che stenti ad essere riconosciuto in Italia il diritto di tutela delle minoranze, diritto che al contrario trova un'adeguata tutela a livello internazionale. Non vorrei che, per l'ennesima volta, gli organi internazionali – ed in particolare la Corte di giustizia dell'Aja – condannino l'Italia per non avere adempiuto ad un precetto sancito dal diritto internazionale, riconosciuto dal diritto europeo ed avente rilievo costituzionale.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione, ritengo opportuno fare il punto della situazione sullo stato dei lavori. La Commissione ha già concordato – e da quanto mi risulta non è intenzionata a modificare tale decisione – che si debba concludere la discussione delle proposte di legge in sede redigente prima di passare alla trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, ad eccezione delle ipotesi in cui le fossero assegnati taluni provvedimenti per l'espressione del parere ai sensi del secondo comma dell'articolo 96-*bis* del regolamento, dal momento che in questo caso si troverebbe di fronte ad un obbligo non derogabile.

Ricordo che alle 18,30 è prevista la ripresa della seduta in Assemblea, con votazioni, per cui a quell'ora dovremo sospendere i nostri lavori. Ritengo pertanto che la soluzione migliore sia di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, nel corso della quale mi riservo fin d'ora di avanzare proposte sull'ordine dei lavori e sui tempi di svolgimento della discussione. In particolare, intendo esaminare la possibilità di avvalermi delle norme del regolamento che consentono di ripartire i tempi a disposizione di ciascun gruppo, in modo da giungere alla sollecita definizione dell'*iter* del provvedimento.

Desidero precisare di aver preannunciato tale orientamento per lealtà e correttezza nei confronti dei gruppi, soprattutto di quelli che hanno manifestato una più ferma opposizione di principio al provvedimento.

Propongo, pertanto, alla Commissione di rinviare il seguito della discussione alla seduta di martedì 22 ottobre 1991, alle 10. Ritengo che, così facendo, si possa tra l'altro evitare di sottoporre gli interventi ad una sorta di ghigliottina, tenuto anche conto che la delicatezza degli argomenti in discussione in Assemblea è tale da indurre a ritenere che i colleghi intendano ora disporre di uno spazio temporale adeguato ad approfondirne il contenuto, soprattuto in relazione alle risultanze alle quali è pervenuto il Comitato dei nove.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non ho obiezioni da muovere alla proposta del presidente, anche perché, tra l'altro, martedi prossimo dovremmo essere nella condizione di conoscere la pronuncia della Presidenza sulla questione emersa nel corso della seduta odierna. Mi permetto solo di ricordarle, signor presidente, che lei aveva preannunciato l'intenzione di convocare una seduta dell'ufficio di presidenza, alla quale ritengo opportuno si

debba procedere in tempi brevi, per definire in quella sede (evitando di farlo in Commissione) la questione relativa all'organizzazione della discussione.

PRESIDENTE. La riunione dell'ufficio di presidenza da me preannunciata, ed alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Pazzaglia, che dovrà programmare i futuri lavori della Commissione, si terrà dopo la redazione del testo degli articoli del provvedimento da sottoporre all'Assemblea, dato che la Commissione, come ho avuto occasione di ricordare ha convenuto sull'esigenza di non affrontare altri argomenti se non dopo aver concluso l'esame del provvedimento in sede redigente. All'onorevole Pazzaglia assicuro, quindi, che al termine di tale fase sarà senz'altro convocato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che in quella sede saranno adottate, di comune accordo, tutte le decisioni sulle quali quell'organo è chiamato a deliberare.

ALFREDO PAZZAGLIA. Singor presidente, si tratta comunque di una assicurazione che non le avevo richiesto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione degli articoli delle proposte di legge alla seduta di martedì 22 ottobre 1991, alle 10.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 22 ottobre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO